

REGOLAMENTO SULL'AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

1. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE

- 1.1. Possono presentare domanda di ammissione al CSV – Poiesis le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali e le altre organizzazioni senza scopo di lucro che siano costituite da almeno un anno. A titolo esemplificativo, ai fini della determinazione della data di costituzione rileva il timbro a data dell'Agenzia delle Entrate apposto in sede di registrazione degli atti fondativi, oppure la data dell'atto pubblico in caso di costituzione innanzi ad un notaio, oppure la data risultante dall'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal pubblico ufficiale in calce all'atto costitutivo in caso di costituzione mediante scrittura privata con sottoscrizioni autenticate.
- 1.2. Le organizzazioni di cui al primo comma possono presentare domanda di ammissione al CSV – Poiesis purché siano operanti in provincia di Brindisi, anche mediante una sezione locale, da almeno un anno. La costituzione della sede locale dovrà risultare da atto costitutivo avente data certa ed essere confermata da comunicazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione di riferimento

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 2.1. E' possibile presentare la domanda solo ed esclusivamente utilizzando l'apposito modulo fornito dal CSV Poiesis, disponibile in download dal sito istituzionale o presso gli uffici del Centro.
- 2.2. E' necessario allegare alla domanda:
 - 2.2.1. la copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente richiedente, avente data certa;
 - 2.2.2. la copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
 - 2.2.3. la copia del verbale dell'Assemblea dei soci in cui è stata deliberata la richiesta di ammissione al CSV - Poiesis;
 - 2.2.4. la dichiarazione di impegno a sottoscrivere la quota associativa;
- 2.3. La domanda e gli allegati devono essere inoltrati al CSV Poiesis, mediante spedizione in plico raccomandato a.r. oppure mediante consegna a mano presso gli uffici di segreteria, che in entrambi i casi attribuiranno alla domanda un numero di protocollo in entrata.

3. PROCEDIMENTO

- 3.1. L'ufficio di segreteria, dopo aver espletato il controllo in ordine all'allegazione di tutti i documenti prescritti dall'articolo 2, comma 2, provvede ad inoltrare l'intero plico presso la Direzione.
- 3.2. La Direzione informa la Presidenza e insieme ad esso calendarizza l'esame della domanda in seno al Consiglio Direttivo.
- 3.3. Il Consiglio Direttivo, previa valutazione del consulente legale del CSV -trascritta su apposita scheda- in ordine alla conformità della domanda con le prescrizioni dello Statuto e del Regolamento Poiesis-CSV nonché alla configurazione dell'associazione richiedente quale ODV ovvero quale altra organizzazione del Terzo Settore, si pronuncia in merito all'ammissibilità della domanda e in caso di esito positivo affida alla Presidenza, il compito di avviare con l'ente richiedente un "percorso di conoscenza" nei termini seguenti:

- 3.3.1. la Presidenza del CSV partecipa all'Assemblea dei soci dell'associazione richiedente, per la reciproca esposizione di scopi ed attività, realizzate e da realizzare;
- 3.3.2. una delegazione dell'Assemblea di Poiesis partecipa ad una delle attività promosse sul territorio dall'ente richiedente;
- 3.3.3. l'organizzazione richiedente fornisce al CSV i dati necessari per l'ammissione, autorizzandone l'inserimento nel database ufficiale del CSV.
- 3.4. Trascorsi 12 mesi, nel caso di richiedenti ODV, e 12 mesi per le altre organizzazioni, di esperienza "monitorata" nelle delegazioni territoriali del CSV, il Direttivo redige una relazione conclusiva che sottopone all'Assemblea dei Soci per l'eventuale accoglimento della domanda di ammissione.
- 3.5. L'organizzazione richiedente viene informata per iscritto circa l'esito della domanda.

4. ESITO DELLA DOMANDA

- 4.1. L'esito della domanda è determinato solo ed esclusivamente dall'Assemblea dei soci Poiesis, che può esprimere, motivandola, una delle seguenti scelte:
 - 4.1.1. parere positivo: la domanda è accolta;
 - 4.1.2. parere positivo con riserva di ammissione: la domanda è accolta, ma l'ammissione a socio è rinviata al momento in cui verrà consentita in base alle proporzioni interne all'Assemblea di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto;
 - 4.1.3. parere negativo: la domanda è respinta;
 - 4.1.4. parere rinviato: la domanda sarà riesaminata nei successivi 12 mesi e, verosimilmente, saranno richiesti ulteriori chiarimenti.

5. CHIARIMENTI E CONTESTAZIONI

- 5.1. In caso di contestazioni o rilievi sull'attuazione in concreto della procedura di ammissione, l'associazione aspirante socia potrà inoltrare per iscritto ed in carta semplice al Collegio dei Garanti del CSV - Poiesis, per il tramite della Segreteria CSV nelle stesse forme prescritte per la presentazione della domanda di ammissione, un quesito, su cui il Collegio dei Garanti si esprimerà con un parere entro 30 giorni, salvo il caso di sospensione dei termini per l'acquisizione di ulteriore documentazione.

6. VERIFICA DEL PERMANERE DEI REQUISITI

- 6.1. Tutte le associazioni socie, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, sono tenute ad inviare al CSV Poiesis i documenti attestanti il permanere della qualità di socie.
- 6.2. Il Consiglio Direttivo verifica, ogni anno, la posizione di almeno 10 associazioni socie
- 6.3. Su istanza del Consiglio Direttivo e/o di almeno 1/5 dei soci, è sottoposta al vaglio dell'Assemblea, per la decisione sulla eventuale decadenza dalla qualità di socie, la posizione delle associazioni che, senza giustificato motivo, nel corso di una legislatura abbiano partecipato ad un numero di sedute assembleari inferiore a due. Si intende per legislatura l'intera durata di ciascun mandato conferito al Consiglio Direttivo, come stabilita dallo statuto del CSV Poiesis.